

N. 798

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice SALVATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996**

---

Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644,  
relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di  
organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il consenso presunto al prelievo di organi è già previsto dalla legge in vigore, ma non ha alcun valore effettivo: i familiari più stretti del defunto possono opporsi al prelievo di organi con la stessa forza che - in vita - era stata del diretto interessato. Si arriva in questo modo fino all'assurdo, effettivamente verificatosi, di non poter prelevare gli organi su persone che in vita avevano dichiarato espressamente di volerli donare.

Contro questo diritto di veto si mosse l'Associazione italiana donatori di organi (AIDO), promuovendo qualche anno fa una legge di iniziativa popolare che intendeva sottrarre ai congiunti della persona morta la possibilità di negare il prelievo di organi nel caso in cui questa - in vita - avesse esplicitamente manifestato il proprio desiderio di donarli, anche attraverso l'adesione ad associazioni di volontariato che, come l'AIDO, si occupano appunto di questo informare, sensibilizzare, reclutare donatori di organi. La discussione parlamentare ha preso il via dalla iniziativa dell'AIDO, e dalla grave difficoltà - statisticamente rilevata - del reperimento di organi in Italia (nel 1993, i donatori di organi erano 6,2 per milione di abitanti, mentre in Spagna erano 22,5, in Francia 17,1, nei Paesi scandinavi 16,8, in Gran Bretagna 15,9, in Portogallo 14,1).

Come è evidente, però, gli orientamenti maturati in Senato nella passata legislatura sono andati oltre le originarie richieste dell'AIDO, escludendo completamente i parenti dalla decisione sul prelievo di organi e quindi assolutizzando il consenso presunto in caso di assenza di manifestazione di volontà, fino alla regolamentazione pubblica delle iscrizioni dell'intera cittadinanza nei registri dei donatori o dei non donatori.

Il prelievo di organi a fini di trapianti è una pratica medica ormai largamente ac-

ettata; anche per le principali confessioni religiose la possibilità della salvezza di una vita umana fa premio sul rispetto per il corpo del defunto, sulla *pietas* che ogni cultura assegna alle spoglie della persona umana. Eppure, un problema ci deve essere se la offerta di organi appare ancora così insufficiente a rispondere alla domanda che ne viene (sempre nel 1993, 2.500 erano gli italiani iscritti nelle liste ufficiali di attesa per un trapianto di rene, 4.000 erano in liste d'attesa all'estero, mentre 500 erano coloro che attendevano un trapianto di cuore o di fegato).

Sulla scorta delle proteste dell'AIDO, si dice che i trapianti sono bloccati dai parenti dei potenziali donatori e dalla rilevanza che la legge dà alla loro volontà. Ciò è sicuramente vero. Ma, se è vero che il consenso presunto non può che far aumentare la disponibilità di organi trapiantabili, e d'altro canto il numero dei donatori varia - in misura notevole - a prescindere dalle normative sul consenso presunto e dal coinvolgimento dei parenti. Per fare alcuni esempi, tra i Paesi che abbiamo citato a riprova del fatto che in Italia vi sono pochi donatori di organi, in Danimarca il silenzio-assenso è accompagnato dal consenso vincolante dei familiari, in Francia il consenso presunto deve essere testimoniato dalla famiglia, in Gran Bretagna il consenso non è mai presunto e deve essere espresso dal donatore per iscritto.

Ci troviamo dunque di fronte ad una questione un po' più complessa di quanto sembra. Abbiamo a che fare con problemi culturali profondi, che richiamano sia la *pietas* nei confronti dei defunti che la pratica del dono. Non è detto che recidere sbrigativamente un nodo, consenta di sciogliere agevolmente l'altro. Come fino ad oggi la *pietas* è stata di ostacolo alla diffusione del dono, domani l'una e l'altro potrebbero essere

mortificati dalla pressochè totale pubblicizzazione dell'utilizzo dei corpi delle persone morte. Potremmo, in sostanza, trovarci di fronte al superamento *ex lege* di quelle resistenze culturali legate al rispetto della persona morta e - contemporaneamente - alla mancata crescita della pratica del dono, superata dal «prelievo di *routine*».

Se dunque, utilitaristicamente, non possiamo che rallegrarci del fatto che organi e corpi destinati alla consunzione siano utilizzati per salvare vite umane, d'altro canto, nella nostra testa rimangono due interrogativi: quanti potenziali donatori, messi davanti ad un formulario della USL, allontaneranno da sè il problema della morte scrivendo «no»? quanti, invece, doneranno senza dono, indirizzati loro malgrado verso un bivio privo di alternative?

Con queste ragioni, abbiamo deciso di riproporre alla discussione del Senato la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'AIDO, che si limitava ad escludere la possibilità che i parenti della persona morta possano vietare il prelievo di organi dal corpo di una persona che in vita abbia esplicitamente espresso il proprio consenso alla

donazione, anche attraverso l'adesione a specifiche associazioni di volontariato.

Ci sembra peraltro che l'investimento sulla capacità di sensibilizzazione di tali associazioni sia la scelta più indicata per diffondere una cultura del dono in punto di morte. Ogni altra soluzione si presta inevitabilmente ad una torsione burocratica su cui è lecito proporre più di un motivo di perplessità circa la sua efficacia. Se fosse di già maturata nel nostro Paese una cultura dei trapianti tale per cui una parte significativa della popolazione si offrirebbe alla donazione sarebbe probabilmente accettabile una disciplina burocratico-amministrativa per la registrazione negli albi dei donatori; ma se così fosse, non vi sarebbe alcuna necessità di una nuova disciplina normativa della manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto. In questo paradosso sta il limite dell'intervento legislativo su materie di questa natura. Per questo ci sembra più ragionevole praticare un percorso che consenta la diffusione di una cultura del dono, piuttosto che stabilire con la sola «forza di legge» le forme e le procedure per il massimo prelievo possibile.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, è vietato quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. Il prelievo è altresì vietato quando, non ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 1 intervenga da parte del coniuge non separato, dal convivente *more uxorio*, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore a diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine previsto nell'articolo 3, primo comma, e nell'articolo 4, secondo comma.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano qualora il soggetto in vita abbia esplicitamente espresso il proprio consenso alla donazione di organi anche attraverso l'adesione a specifiche associazioni di volontariato».